



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile

Procedura N. 7351 / 2025 R.G

Il Giudice delegato

letto il ricorso ex art. 19 CCII depositato da **ITALIANA COKE s.r.l.**, C.F. e P. IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 01741840993, con sede legale in Genova, Via San Vincenzo 2, rappresentata e assistita dall'Avv. Giovanni Cristoffanini, dall'Avv. Lorenzo Bottero e dall'Avv. Sara Piccardo (C.F. PCCSRA75B58D969D, per la conferma delle misure protettive e la concessione di misure cautelari;

rilevato:

- che la società ricorrente ha depositato, tra l'altro, la documentazione di cui all'art. 19/2 CCII;
- che in particolare ha prodotto sub 9 l'elenco dei creditori, individuando altresì i primi 20 per ammontare;

ritenuto quanto alle notifiche che, come proposto dalla ricorrente:

- il ricorso dovrà essere notificato a detti primi 20 creditori per ammontare nonché, in quanto non coincidenti, agli altri soggetti indicati specificamente a pag. 22 e 23 del ricorso (creditori finanziari attualmente titolari dei crediti oggetto dell'Accordo di Risanamento e creditori che hanno trasmesso una diffida legale e/o hanno minacciato l'interruzione di forniture essenziali);
- sia opportuno disporre ex art. 151 CPC le seguenti modalità, che appaiono idonee a tutelare anche i destinatari stranieri o con sede all'estero:
 - notifica a mezzo PEC o, in assenza di indirizzo PEC, comunicazione all'indirizzo e-mail ordinario riferibile al creditore destinatario della notifica e già utilizzato dallo stesso nella prassi e nelle comunicazioni scambiate con la ricorrente; allegando alla comunicazione duplicato informatico del ricorso e del presente decreto di fissazione di udienza nonché traduzione di cortesia in lingua inglese per i creditori stranieri o con sede legale all'estero; inserendo nel testo della comunicazione la richiesta al creditore di confermare l'avvenuta ricezione della comunicazione; indicando il link al quale il creditore destinatario della



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

comunicazione possa accedere al fine di consultare e scaricare tutta la documentazione allegata al presente ricorso;

- pubblicazione del ricorso e del presente decreto sul sito Internet della società ricorrente fino alla data dell'udienza;

visto l'art. 19 CCII;

P.Q.M.

- fissa l'udienza del **5/12/2025, ore 12,30** per la comparizione della società ricorrente, dell'esperto ex art. 12 CCII e dei primi 20 creditori per ammontare nonché, in quanto non coincidenti, agli altri soggetti indicati specificamente a pag. 22 e 23 del ricorso (creditori finanziari che sono attualmente titolari dei crediti oggetto dell'Accordo di Risanamento e creditori che hanno trasmesso una diffida legale e/o hanno minacciato l'interruzione di forniture essenziali);
- assegna termine alla società ricorrente fino al 25/11/2025 per il perfezionamento della notificazione del ricorso e del presente decreto all'esperto e a detti creditori e soggetti nonché per la pubblicazione sul proprio sito Internet;
- dispone che l'esperto nominato depositi entro il 1/12/2025 parere scritto ex art. 19/4, primo periodo, CCII;
- invita ciascuno dei controinteressati, qualora intendano prendere posizione sulle richieste del creditore, a depositare memoria entro il 1/12/2025.

Si comunichi.

Genova, 18/11/2025.

Il Giudice

Pietro Spera

